

(Allegato 1)

## ACCORDO REGIONALE PER IL RIORDINO DEL SOSTEGNO AL REDDITO NEL TERZIARIO E NEL TURISMO

Il giorno 22.09.2015 presso Confesercenti Emilia Romagna si sono incontrati:

- CONFESERCENTI Emilia Romagna, rappresentata da Roberto Manzoni, Stefano Bollettinari, Marco Pasi e Giacomo Raisi
- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da Veronica Tagliati, Paolo Montalti e Mario Forte
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da Davide Guarini e Malgara Cappelli
- UILTuCS Bologna ed Emilia Romagna, rappresentata da Stefano Franzoni e Aldo Giammella

Premesso che

- Nel tempo le Parti hanno sottoscritto accordi che prevedono forme di sostegno al reddito a carico di E.B.T. - E.R.;
- L'attuale persistente stato di crisi impone l'adozione di ogni soluzione utile a salvaguardare i livelli occupazionali, ricorrendo in via prioritaria ad ammortizzatori sociali di tipo conservativo privilegiando fra gli stessi il Contratto di Solidarietà;
- l'evoluzione legislativa è caratterizzata dalla tendenza alla riduzione dell'intervento pubblico, con il conseguente rischio di esposizione per un maggior numero di persone, anche in età avanzata, ad un consistente disagio economico.
- in tale contesto, la bilateralità può rappresentare sia un valido sostegno al reddito dei lavoratori sia uno strumento per favorirne la ricollocazione nel settore anche attraverso azioni di adeguamento della professionalità.

### 1. Interventi per il mantenimento occupazionale.

**1.1** A seguito della sottoscrizione di un contratto di solidarietà (ai sensi dell'art.5 comma 5 della legge 236/93 e successive modifiche o integrazioni), in cui si preveda:

- che l'Azienda devolva il contributo ministeriale - ad essa destinato - ai lavoratori;
- che si impegni a non utilizzare nel periodo di applicazione dell'accordo lavoro somministrato;

E.B.T. - E.R. previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale, riconoscerà ai lavoratori dipendenti, coinvolti nel predetto contratto di solidarietà, tramite l'Azienda, un contributo orario pari al 25% della normale retribuzione (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa.

Tale importo sarà anticipato mensilmente dall'azienda ai lavoratori e sarà riconosciuto per un numero massimo di 1040 ore procapite (riproporzionate per i part time) nell'arco di 24 mesi.

L'Azienda che intenda accedere a tale intervento, comunicherà alle Organizzazioni Sindacali territoriali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, anche per il tramite della propria Associazione Datoriale, lo stato di crisi e la necessità di sottoscrivere un contratto di solidarietà. Allegati alla suddetta comunicazione o nel corso del primo incontro l'azienda fornirà i dati dell'organico (con specifica riferita all'impiego di lavoro



intermittente) e dell'eventuale utilizzo di ore straordinarie, supplementari del semestre precedente, delle ferie e permessi residui e dichiarazione di non utilizzo di manodopera somministrata.

L'accordo sottoscritto sarà trasmesso, tramite il Centro di Servizio Territoriale, ad E.B.T. - E.R.

**1.2** Nelle aziende con un solo dipendente a cui non è applicabile il Contratto di Solidarietà, con accordo sindacale aziendale si potrà prevedere la riduzione dell'orario di lavoro; in tal caso E.B.T. - E.R. interverrà con un contributo pari al 50% della normale retribuzione (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa.

Tale importo sarà anticipato mensilmente dall'azienda ai lavoratori e sarà riconosciuto fino ad un massimo di 520 ore procapite (riproporzionate per i part time) fino a 12 mesi.

Nei periodi di riduzione dell'orario di lavoro maturano in misura intera a carico dell'Azienda i ratei di 13ma e 14ma mensilità che verranno corrisposti alle naturali scadenze.

### **Norma transitoria**

Considerata l'attuale situazione, che non vede più il contributo da parte del Ministero ai contratti di solidarietà, stipulati ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L. 236/93, le parti concordano nell'applicare a titolo sperimentale, un intervento di EBTER.

A fronte di accordi sindacali aziendali di riduzione dell'orario di lavoro, in misura non superiore al 25% (applicabile anche al PT purché determini una prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali), nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d'organico e a non accedere a prestazioni di lavoro somministrato, E.B.T. - E.R., previo parere favorevole del CST, erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 25% della normale retribuzione (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010) e loro successive modifiche e/o integrazioni lorda persa nei limiti dei fondi a tal fine destinati.

Tale importo sarà anticipato mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

Le richieste di contributo verranno esaminate e finanziate in ordine cronologico di presentazione e non daranno in ogni caso diritto al ricevimento delle somme previste che vengono messe a disposizione del fondo a insindacabile giudizio delle parti stesse.

L'intervento di cui al presente paragrafo è sostitutivo di quanto indicato al punto 1.1.

Entro la fine del 2015 e comunque nel caso di esaurimento delle risorse, le parti concordano nel rivedersi per esaminare gli esiti della sperimentazione ed eventualmente deciderne il proseguimento.

Considerato che quanto sopra definito è finalizzato a garantire maggiore protezione ai lavoratori cui il sistema degli ammortizzatori sociali offre minori prestazioni, tenuto conto della imminente emanazione di provvedimenti governativi in merito, le Parti convengono di procedere entro dicembre 2015 ad una verifica di congruità dei trattamenti sopra definiti per salvaguardarne lo scopo.

### **1.3 Sospensione dell'attività lavorativa**

Si riconosce un contributo a fronte della sospensione dell'attività lavorativa conseguente ad eventi imprevisi ed eccezionali, indipendenti dalla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, che comportano la cessazione temporanea dell'attività aziendale ricondotti a pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore. In dette occasioni, qualora sia indispensabile la sospensione dell'attività e conseguentemente della prestazione lavorativa, dovrà essere stipulato



un accordo territoriale tempestivo con le OO. SS. relativo al riconoscimento del rientro dell'evento nelle casistiche di cui sopra e che definisca la durata massima della sospensione nonché la possibilità di ricorso al contributo a carico di E.B.T. - E.R.

Detto sussidio è pari al 50% della normale retribuzione (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa e viene riconosciuto per un periodo massimo di 60 gg. all'anno.

Tale importo sarà anticipato mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

#### **1.4 Sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici**

Nel caso di impossibilità di utilizzo di ammortizzatori sociali, qualora, a causa dell'allestimento di un cantiere di opere pubbliche la cui rilevanza sia riconosciuta preventivamente dalle Parti Sociali firmatarie del presente accordo a livello territoriale, che determini la contrazione dell'attività aziendale con riflessi sulla occupazione, si possa procedere sulla base di uno specifico accordo sindacale aziendale:

1) ad una temporanea riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 50% (applicabile anche al PT purché determini una prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali) e per un massimo di 60 giorni per lavoratore, nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d'organico e a non accedere a prestazioni di lavoro somministrato, E.B.T. - E.R., previo parere favorevole del CST, erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 50% della normale retribuzione (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa nei limiti dei fondi a tal fine destinati.

2) ad una sospensione dell'attività lavorativa, E.B.T. - E.R., previo parere favorevole del CST, erogherà un contributo pari al 50% della normale retribuzione (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa per un periodo massimo di 30 giorni. I contributi di cui ai punti 1) e 2) non potranno superare l'importo complessivo di euro 800 a lavoratore.

Tale importo sarà anticipato mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

#### **2. Interventi in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, dimissioni per giusta causa e risoluzione rapporto di apprendistato**


**2.1.** Al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, privo del diritto all'indennità di mobilità, che accede alla Naspi verrà corrisposto un contributo integrativo lordo pari al 20% del trattamento Naspi percepito dal 4° al 12° mese.

L'intervento sarà riconosciuto anche in caso di dimissioni per giusta causa o di risoluzione del rapporto di apprendistato.

L'integrazione non è dovuta in tutti i casi in cui l'Inps non corrisponda il trattamento Naspi.

I suddetti importi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge.

**2.2** Il predetto contributo sarà riconosciuto a fronte di una specifica istanza, da presentare al CST E.B.T. - E.R. tramite una delle OO.SS. firmatarie del presente accordo a cui il lavoratore abbia aderito e/o conferito mandato a verificare le possibilità del ripristino del rapporto di lavoro.



### 3. Interventi di assistenza fiscale

E.B.T. – E.R. sottoscriverà annualmente apposita convenzione con Caaf autorizzati, accreditati dalle Parti Sociali costituenti, con la quale si farà carico dei costi per la compilazione della dichiarazione dei redditi, a cui sono obbligati i lavoratori a seguito di emissione di CUD da parte di E.B.T. – E.R. per interventi di sostegno al reddito, qualora non sia stato possibile far effettuare il conguaglio al datore di lavoro quale sostituto di imposta.

### 4. Politiche attive per il lavoro – Formazione

**4.1.** Al fine di agevolare la ricollocazione lavorativa, le Parti convengono di sperimentare, attraverso E.B.T. – E.R., iniziative mirate alla formazione professionale destinata ai disoccupati di settore da non più di un anno al fine di favorire il loro aggiornamento professionale, tramite interventi formativi con modulo trasversale e specifico. Ciò accompagnato da un approccio psicologico e orientativo su come "riproporsi al lavoro".

Tale sperimentazione prenderà corso secondo le modalità definite nell'allegato A) parte integrante del presente accordo.

Le suddette iniziative rientrano nel capitolo di spesa relativo al "Sostegno al Reddito" del rendiconto economico di E.B.T. – E.R.

**4.2.** I lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o dimissionari per giusta causa che, privi di un rapporto di lavoro, risultino essere stati contribuenti di E.B.T. – E.R. da almeno 12 mesi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, potranno partecipare a corsi di formazione dell'Ente iniziati entro 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L'iscrizione sarà possibile per i corsi e nei limiti individuati da E.B.T. – E.R.

### 5. Accesso alle prestazioni

**5.1.** L'accesso alle prestazioni di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, è previsto a favore dei lavoratori di aziende che aderiscono a E.B.T. – E.R. da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva, applichino integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi o il CCNL Turismo, ivi comprese le parti obbligatorie, e la eventuale contrattazione integrativa nonché ogni altra norma stabilita nel Regolamento di E.B.T. – E.R.

**5.2.** Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo a E.B.T. – E.R. e non abbiano corrisposto ai lavoratori il contributo come indicato al punto successivo, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a E.B.T. – E.R. Tale contributo si applica per gli accordi aziendali sottoscritti a decorrere dalla data del presente accordo e per i licenziamenti intervenuti dopo la stessa data.

**5.3.** Nel caso di aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL Terziario, abbiano omesso di versare il contributo, a carico dell'azienda, a E.B.T. – E.R. corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota EDR, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 24 mesi precedenti a quelli dell'adesione a E.B.T. – E.R. Tale contributo si applica per gli accordi aziendali sottoscritti a decorrere dalla data del

presente accordo e per i licenziamenti intervenuti dopo la stessa data.

**5.4** Nel caso di diverse prestazioni di Sostegno al Reddito, le stesse potranno essere corrisposte al singolo lavoratore per una durata complessiva non superiore a 15 mesi in un triennio mobile.

**5.5** Per beneficiare degli interventi di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa, non inferiore a 6 mesi ed essere in regola con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di E.B.T. - E.R.

Per l'accesso alle prestazioni di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 l'Azienda è tenuta a trasmettere a E.B.T. - E.R. l'accordo sindacale aziendale che prevede l'accesso alle prestazioni entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Ogni altro aspetto sarà oggetto di apposito Regolamento che disciplinerà le specifiche modalità di attuazione degli interventi di Sostegno al Reddito.

## 6. Decorrenza

Le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo decorrono dal 01.01.2016, ad eccezione degli interventi per il mantenimento occupazionale previsti al precedente punto 1 che decorrono dal 01.01.2015.

Le parti convengono di incontrarsi periodicamente, e comunque entro il mese di Novembre di ogni anno, per monitorare e verificare l'applicazione della presente intesa, anche nei suoi riflessi finanziari, e/o per prevedere eventuali modifiche.

The image shows several handwritten signatures in blue ink. At the top right, there is a signature that appears to be 'G.P.' followed by a large flourish. Below it, the words 'en punto' are written in a cursive script. To the left of 'en punto' is another signature, possibly 'M.P.'. Below 'en punto' are two more signatures, one of which is 'G.P.'. At the bottom, there is a long, flowing signature that reads 'Jeferson Nalle...'. To the right of this signature is another large, stylized signature.